



Tribunale Ordinario di Foggia

SEZIONE FERIALE

Ordinanza

Il giudice,

letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.8.2026;

rilevato che:

- la ricorrente **Parte_1** ha esposto di essere creditrice nei confronti della **CP_1** [...] della somma di euro 235.000, sorta in virtù di rapporti commerciali intrattenuti tra le società e accertato da fatture regolarmente annotate, scritture contabili autenticate e plurimi riconoscimenti di debito provenienti dalla società debitrice, come già accertato dal decreto ingiuntivo emesso in data 24.6.2026 dal Tribunale di Foggia. Esponeva altresì di avere notificato il decreto ingiuntivo in data 1.7.2026, di avere nelle more appreso che la debitrice aveva compiuto condotte volte allo svuotamento del patrimonio aziendale attraverso atti di vendita immobiliare risalenti al febbraio 2026 eseguiti in favore di una società correlata e che vi sarebbe fondato timore che la restante garanzia patrimoniale non sia sufficiente a garantire le pretese creditorie atteso che nel patrimonio sarebbero rimasti pochi immobili di esiguo valore, in particolare: un immobile in Cerignola privo di rendita catastale (cat. F/1); un esiguo terreno agricolo in Stornara e alcune proprietà in Lodi. Chiedeva pertanto di essere autorizzata ad eseguire un sequestro conservativo sul patrimonio della resistente fino alla concorrenza della somma di € 260.000,00;

- la resistente **Controparte_1** si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per difetto sia del *fumus* che del *periculum*. In punto di *fumus* ha esposto di avere proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando: anzitutto la competenza del Tribunale in favore della giurisdizione arbitrale stante la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti ed inoltre la sussistenza del credito per essere stati i crediti azionati nel monitorio tutti saldati mediante pagamenti effettuati in favore della ricorrente e da imputarsi alle fatture azionate. In punto di *periculum* ha esposto anzitutto che non vi sarebbe stato alcuno svuotamento patrimoniale, in quanto la vendita del febbraio 2026 rientrerebbe nella normale attività d'impresa della **CP_1** (costruzione e vendita di edifici), e che inoltre la restante garanzia patrimoniale sarebbe ampiamente sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, avendo numerose proprietà in provincia di Foggia e di Lodi per un valore di oltre un milione di euro, nonché un patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio di 1.300.000,00 euro;

- all'udienza del 19.8.2026, fissata dal presidente della sezione feriale innanzi allo scrivente magistrato, sentite le parti, la causa è stata riservata per la decisione;

1. Preliminarmente va osservato che il ricorso cautelare nel caso di specie non è un ricorso *ante causam*. Lo stesso è stato infatti iscritto a ruolo dal creditore in data 24.7.2026, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo risalente al 1.7.2026. Poiché pertanto la notificazione del decreto ingiuntivo determina la litispendenza (art. 643, co. 3, c.p.c.), lite che è proseguita e risulta attualmente pendente atteso che il debitore ha proposto opposizione, ne deriva che la causa di merito risultava già pendente alla data del 1.7.2026, ragione per cui il presente ricorso va considerato come proposto in corso di causa.

Nel caso di specie nulla osta alla riqualificazione del ricorso da parte del giudice, in applicazione del principio *iura novit curia*: invero né la scorretta intestazione del ricorso, né la scorretta assegnazione tabellare potrebbero essere cause di inammissibilità o rigetto della domanda, atteso che per principio pacifico la violazione dei criteri di riparto interno con cui gli affari vengono assegnati alle sezioni ha valore puramente organizzativo e non incide sulla competenza.

Peraltro, occorre considerare che al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso l'opposizione non era stata ancora notificata, ragione per cui, pur pendendo la lite, il giudice non risultava ancora designato, ragione per cui la domanda avrebbe dovuto essere comunque proposta al presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 669quater, co. 2, c.p.c.

Avendo natura incidentale, il ricorso dovrebbe essere trattato dal medesimo magistrato designato per l'opposizione. Considerato tuttavia che il sequestro è stato iscritto in periodo feriale, periodo in cui le tabelle prevedono una diversa organizzazione nella trattazione dei cautelari anche se iscritti in corso di causa, si giustifica la trattazione da parte dello scrivente nei soli limiti dell'istanza cautelare.

2. Nel merito, va premesso che il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. mira ad imporre un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore allo scopo di tutelare la garanzia patrimoniale del creditore, il cui credito non sia ancora stato accertato o non sia ancora comunque tutelabile esecutivamente, quando vi sia il fondato timore che nelle more dell'accertamento la garanzia venga ridotta o dispersa. La misura pertanto è pertanto finalizzata ad assicurare la proficua espropriazione dei beni del debitore, con degli effetti analoghi, seppur in prospettiva cautelare, a quelli del pignoramento, tant'è che si è soliti definire il sequestro conservativo come una sorta di pignoramento anticipato o di anticipazione dell'azione esecutiva (cfr Cass. civ., sent. n. 1479 del 11.02.1988).

Stante la natura prettamente cautelare, ai fini della sua concessione occorre il positivo accertamento del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

3. Il *fumus boni iuris* va inteso come probabile sussistenza del diritto che si intende tutelare in forma cautelare, che nel caso di specie è rappresentato dal diritto di credito. L'esistenza del diritto non dev'essere provata con assoluta certezza, stante la natura sommaria ed incidentale che caratterizza la cognizione del

procedimento cautelare, ma neppure è possibile accontentarsi di una mera possibilità, considerato che la misura del sequestro impone una notevole limitazione della capacità economica e giuridica della parte resistente, ed è pertanto richiesto che la prova del credito emerga in termini di probabilità (così Cass. n. 6336/1998).

Venendo al caso di specie, la circostanza che il credito sia stato accertato in sede monitoria non appare decisiva in favore del ricorrente, per l'assorbente ragione che la cognizione monitoria è indubbiamente più limitata di quella, pur sommaria, del procedimento cautelare, in quanto è fondata sulla sola prospettazione del ricorrente, in totale assenza del contraddittorio nei confronti del debitore. Parimenti, la circostanza che il giudice non abbia concesso la provvisoria esecutività o che il debitore abbia promosso opposizione al decreto ingiuntivo non è decisiva in senso favorevole al resistente, in quanto con l'opposizione il debitore si limita a manifestare la volontà di proseguire il giudizio e di ottenere un accertamento della insussistenza del credito. In definitiva, ai fini della valutazione sul *fumus* risulta necessario valutare le ragioni di entrambe le parti a prescindere dalle vicende processuali già intercorse. Pertanto, occorre considerare che la ricorrente a sostegno del credito ha azionato una serie di fatture emesse verso la resistente risalenti agli anni 2013-2017.

Ella ha altresì dedotto che la società avrebbe riconosciuto il debito mediante plurime note provenienti dal revisore legale aventi valore confessorio. L'assunto non può essere condiviso perché, nella stessa prospettazione della ricorrente, le note provengono dal revisore legale, che è soggetto esterno ed indipendente rispetto alla società, il quale non ha quindi un potere rappresentativo tale da impegnare la società mediante dichiarazioni a contenuto confessorio, né tanto meno potrebbe rendere una dichiarazione di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., la quale deve pur sempre provenire dal debitore (cfr. da ultimo Cass. n. 2913/2026). Tali note potrebbero comunque avere una rilevanza probatoria ben più lata, quali indizi rilevanti unitamente agli altri elementi processuali acquisiti; tuttavia, tali documenti non risultano allegati nel presente fascicolo cautelare, ragione per cui non è possibile eseguire tale riscontro.

D'altro canto la resistente ha eccepito anzitutto la presenza di una convenzione di arbitrato che sottrarrebbe la competenza della controversia al Tribunale, la circostanza è tuttavia irrilevante a questi fini dal momento che il Tribunale conserva il potere giurisdizionale in ordine alle istanze cautelari, anche laddove la causa di merito dovesse essere di competenza arbitrale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui le parti abbiano conferito agli arbitri anche il potere cautelare in via espressa (art. 818 c.p.c.), fattispecie non dedotta nel caso di specie atteso che la resistente non ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale sulla presente istanza cautelare, ma si è limitata ad invocare la convenzione di arbitrato a sostegno del difetto del *fumus* sul credito azionato.

Ha altresì eccepito l'errata ricostruzione del rapporto contabile, evidenziando che le società hanno intrattenuto rapporti commerciali per molti anni e che ella ha eseguito pertanto una lunga serie di

pagamenti in favore della ricorrente dal luglio 2014 sino al gennaio 2022, come da contabilità prodotta in atti, producendo altresì un prospetto riepilogativo che ha analiticamente correlato a ciascuna fattura azionata dalla ricorrente i relativi pagamenti (cfr. pag. 9-10 comparsa resistente), le cui copie sono allegate in atti.

A fronte di ciò non risulta che la ricorrente abbia replicato con altrettanta analiticità alle difese della resistente, come ben avrebbe potuto fare contestando il collegamento causale dei pagamenti, indicando che essi avevano altra giustificazione o che non sarebbero comunque sufficienti, o producendo un'analisi contabile volta a smentire la ricostruzione effettuata dalla difesa.

Pertanto l'eccezione di pagamento della resistente coglie nel segno ai presenti fini: pur non escludendo l'esistenza del credito, essa vale a dimostrare che il complessivo rapporto di dare-avere tra le parti merita un approfondimento anche sul piano tecnico, che esula dalla cognizione sommaria della tutela cautelare; che pertanto la difesa non è puramente pretestuosa e che di conseguenza non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del credito con quel grado di probabilità sufficiente a fornire al ricorrente la tutela cautelare richiesta.

La mancanza del *fumus* giustifica il rigetto della domanda, restando assorbita la presenza del *periculum in mora*.

4. Non si provvede sulle spese di lite in quanto, come già motivato nel primo paragrafo dell'ordinanza, il ricorso cautelare va considerato non già *ante causam* ma incidentale rispetto al giudizio di merito, alla cui definizione si provvederà anche in merito alle spese del cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione feriale, in composizione monocratica, così provvede:

- rigetta la domanda;
- spese di lite rimesse alla definizione del giudizio di merito;

Si comunichi

Foggia, 20/08/2026

Il giudice
dott. Antonio Pepe